



COMUNE DI MONTE SAN VITO

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CERIMONIALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 62 del 26.10.2017

SOMMARIO

Sommario

SOMMARIO	2
TITOLO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - FINALITA' E CONTENUTO	4
Art. 2 - CERIMONIALE	4
Art. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE NELLE CERIMONIE PUBBLICHE	5
Art. 4 - PRECEDENZE TRA I COMUNI E LE PROVINCE	5
Art. 5 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE	6
TITOLO II	6
MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, INAUGURAZIONI	6
Art. 6 - MANIFESTAZIONI E CERIMONIE CIVILI	6
ART. 7 - OMAGGIO AI CADUTI	7
Art. 8 - CERIMONIE RELIGIOSE	7
Art. 9 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI	7
Art. 10 - CERIMONIE ED INAUGURAZIONI	7
Art. 11 - INVITI ALLE CERIMONIE MANIFESTAZIONI ED INAUGURAZIONI ..	8
Art. 12- LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE	8
Art. 13 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA	8
Art. 14 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI	8
Art. 15 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA	9
Art. 15 - DURATA DELLA CERIMONIA	9
Art. 16 - LE INAUGURAZIONI	9
TITOLO III	10
VISITE UFFICIALI	10
Art. 17 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE	10
Art. 18 - L'ACCOGLIENZA	10

TITOLO IV.....	10
SOLENNITA' PUBBLICHE.....	10
Art. 19 - LA BANDIERA NAZIONALE	10
Art. 20 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE.....	11
Art. 21 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE	11
Art. 22 - LO STEMMMA E IL GONFALONE	11
Art. 23 - LA FASCIA TRICOLORE	12
Art. 24 - L'INNO NAZIONALE	12
Art. 25 - GLI ONORI CIVILI	12
Art. 26 - L'ALBO D'ONORE.....	12
Art. 27 - CASI DI LUTTO.....	12
Art. 28 - LUTTO PUBBLICO.....	13
TITOLO V.....	13
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	13
Art. 29 - DISPOSIZIONI	13
<u>Art. 30 - RINVIO</u>	
<u>Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE</u>	

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - FINALITA' E CONTENUTO

Il presente Regolamento, rispettando le Leggi in materia, disciplina le norme e i principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale del Comune di Monte San Vito (di seguito "Ente"), le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono l'attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.

Esso inoltre disciplina:

- a. la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
- b. l'uso dei segni distintivi del Comune e precisamente:
 1. dello Stemma,
 2. del Gonfalone,
 3. della Fascia Tricolore,
 4. della Bandiera Nazionale ed Europea in funzione solenne;
- c. l'indicazione di prassi di cerimoniali nelle manifestazioni private e pubbliche ricorrenti ed occasionali ed in caso di lutto cittadino.

Art. 2 - RESPONSABILE DEL CERIMONIALE

Il Responsabile del Cerimoniale ha il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente Regolamento, dei principi di buona amministrazione e delle norme di buon senso e del garbo.

Le funzioni di Cerimoniere, svolte da un Responsabile e/o Dipendente all'uopo individuato ed incaricata dal Sindaco o dal Responsabile, sono:

- curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme di buon senso;
- organizzare uno scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'Ente;
- gestire l'organizzazione degli eventi ufficiali, cura il protocollo, coordina l'eventuale partecipazione di rappresentanti di Governo, autorità e personalità nazionali e straniere;
- coordinare tutti gli interessati all'organizzazione stessa;
- individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari;
- informare, se necessario, l'autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine di sicurezza e visibilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;

- stilare il programma e darne adeguata informazione interna, e quindi esterna;
- affidare i compiti e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
- proporre gli inviti e disporre l'invio;
- accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenza;
- disporre la composizione, nei convegni e manifestazioni pubbliche, del tavolo di presidenza, individuare il moderatore e fornire le istruzioni per l'eventuale distribuzione di pubblicazioni, opuscoli o volantini in genere;
- esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali degli eventi;
- individuare, per ogni evento e sentito il Sindaco e/o Assessore competente, il personale dipendente per coadiuvarlo nell'organizzazione dell'avvenimento specifico;
- curare l'istruttoria per l'adesione del Sindaco ai Comitati d'onore, a cerimonie istituzionali che coinvolgono il Comune, cerimonie organizzate da Associazioni ed Enti che prevedono la partecipazione di personalità dello Stato e di organi istituzionali.

Art. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE NELLE CERIMONIE PUBBLICHE

Nelle cerimonie pubbliche, fatto salvo l'ordine delle precedenza stabilito dal Protocollo di Stato (DCPM 14/04/2006 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Disposizioni generali di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche e aggiornato con DPCM 16/04/2008), l'ordine delle precedenza è il seguente:

- prima fila posto centrale, Sindaco,
- prima fila alla sinistra del Sindaco, Vicesindaco,
- prima fila alla destra del Sindaco, Comandante della Polizia Municipale, Rappresentanti delle Forze dell'Ordine
- nelle file successive seguono gli Assessori, Consiglieri Comunali, Segretario Comunale, Dirigenti/Responsabili dei Servizi.

Per gli Amministratori Comunali partecipanti alle cerimonie è richiesto confacente abbigliamento. Le Autorità vengono di solito precedute dalla Bandiera Nazionale e dal Gonfalone Municipale, che viene sostenuto da un Vigile Urbano, in circostanze particolarmente solenni, affiancato da altri due Vigili Urbani in alta uniforme, disposti uno per lato.

Art. 4 - PRECEDENZE TRA I COMUNI E LE PROVINCE

In caso di partecipazione ad una cerimonia dei Sindaci di altri Comuni si applica il seguente ordine.

- Sindaco, in sede;
- Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
- Sindaci delle città capoluogo di Provincia, secondo l'ordine alfabetico;

- Sindaci degli altri Comuni, secondo l'ordine alfabetico.

Art. 5 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale la poltrona va sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle di essa).

Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'Alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Rappresentanti Religiosi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una posizione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.

Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta. Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico che, nel caso di rappresentanti ufficiali di Enti, fa riferimento all'Ente. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine d'arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.

Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo, sarà bene disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

TITOLO II

MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, INAUGURAZIONI

Art. 6 - MANIFESTAZIONI E CERIMONIE CIVILI

Per le manifestazioni civili ed in particolare le cerimonie relative alle Festività Nazionali del 25 Aprile, del 2 Giugno e del 4 Novembre, l'Amministrazione Comunale si riunisce nel luogo e nell'orario convenuti. Il corteo, se previsto, si apre con la banda musicale che per l'occasione suona idonee marce.

Seguono poi nell'ordine:

1. La corona d'alloro;
2. Il Gonfalone Comunale, accompagnato dal Corpo di Polizia Locale;
3. Le Associazioni Combattentistiche e d'Arma con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civico o militare se presenti;

4. Il corteo solenne con a capo le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenzae indicato nei precedenti articoli 3 e 4.

ART. 7 - OMAGGIO AI CADUTI

Durante la cerimonia del 25 Aprile, del 2 Giugno e del 4 Novembre è prevista la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti. Inoltre per le celebrazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre è prevista una deposizione di corona di alloro rispettivamente anche al monumento "Fratelli Cervi" e al Parco delle Rimembranze; tali corone sfileranno in corteo.

Giunti sul luogo della deposizione se è presente la Banda questa, dopo i tre squilli "d'attenti", avviene la deposizione della corona al monumento da parte di due agenti della polizia municipale /personale della protezione civile il 25 Aprile, e di due carabinieri il 2 Giugno e il 4 Novembre che si collocheranno poi ai lati del monumento (in alternativa possono ricoprire analoghe funzioni due rappresentanti d'Associazione d'Arma).

Subito dopo il Sindaco si avvicina a sfiorare la corona, distendendone simbolicamente il nastro. Viene poi eseguito il silenzio d'ordinanza durante il quale le bandiere e i gonfaloni rimangono innalzati. Il riposo è dato con due squilli di tromba.

Art. 8 - CERIMONIE RELIGIOSE

Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose, tra quelle riconosciute dallo Stato Italiano ed alla Festa del Patrono il Gonfalone Comunale si collocherà alla destra dell'officiante (alla sinistra per chi guarda dal fronte).

Art. 9 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

Nelle processioni religiose il Gonfalone fiancheggia o segue immediatamente i celebranti religiosi, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, si uniranno a seconda del grado gerarchico.

Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, il Gonfalone fiancheggia o segue immediatamente il feretro o apre il corteo stesso.

Art. 10 - CERIMONIE ED INAUGURAZIONI

Le cerimonie e/o inaugurazioni richiedono l'attuazione di predisposizione di carattere organizzativo curata dall'Ufficio cerimoniale.

In particolare detta attività comporta:

- la composizione della lista degli invitati;
- la compilazione, intestazione e diramazione degli inviti;
- l'assegnazione dei posti.

Art. 11 - INVITI ALLE CERIMONIE MANIFESTAZIONI ED INAUGURAZIONI

Gli invitati sono scelti in relazione al tipo ed al livello della cerimonia.

Spetta, in base a ciò, al responsabile del Cerimoniale, proporre ai responsabili dell'Ente un elenco di invitati designati congiuntamente in relazione all'evento.

Nella redazione dell'elenco il Cerimoniere può essere coadiuvato dagli Uffici di Segreteria del Sindaco e ove presenti dagli uffici stampa e comunicazione.

Degli invitati va predisposto un primo elenco alfabetico per annotare le risposte di adesione ed i dinieghi.

Va quindi predisposto un elenco in ordine gerarchico che sarà utilizzato per il piazzamento preliminare dei posti, ed un elenco alfabetico finale di coloro che hanno confermato, sul quale verrà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a ciascuno.

Nell'invito devono essere precisate chi invita, il motivo della cerimonia, la sede e l'ora dello svolgimento e può essere allegato il programma.

La persona invitata può accogliere o declinare l'invito. In entrambi i casi è norma di cortesia dare risposta tempestiva all'invitante.

Art. 12- LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

Nelle cerimonie che rivestono carattere di ufficialità, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'Ente, avrà cura di delegare, in caso di indisponibilità, un proprio rappresentante.

Della delega deve essere data notizia all'invitante.

Il rappresentante segue, nell'ordine di precedenza, le autorità dello stesso rango del rappresentato.

Art. 13 - LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA

Dopo aver dato conferma tempestiva della propria presenza, l'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione.

Spetta al Cerimoniere di disporre dei posti resisi disponibili a seguito della mancata presenza dell'invitato di cui al comma precedente.

L'invito a persone fisiche è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

Art. 14 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (s'intende per chi siede, e in pratica il sinistro per chi guarda dal fronte).

Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo a sinistra. E così via proseguendo.

Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.

In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori.

Questi parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

Art. 15 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

E' opportuno stabilire nel programma la scaletta e la durata degli interventi onde evitare interventi inopportuni.

Nelle cerimonie i discorsi si susseguono di solito nel seguente ordine:

- introduzione è del responsabile dell'organizzazione.
- saluto del Sindaco ed altre autorità locali di rango inferiore
- interventi ufficiali
- altri interventi

L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.

Art. 15 - DURATA DELLA CERIMONIA

Qualunque tipo di cerimonia deve avere una durata contenuta. Occorrerà, pertanto, fissare oltre il numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia. I tempi andranno imposti agli oratori e agli altri protagonisti.

Art. 16 - LE INAUGURAZIONI

Le inaugurazioni, le presentazioni di nuovi beni o di prodotti di nuova creazione, come pure le manifestazioni e gli eventi locali aventi carattere tradizionale o promozionale, rappresentano un momento solenne, che va organizzato con grande cura.

Una inaugurazione è però anche un momento di festa. Le due componenti, solennità e festività, vanno perciò gestite con attenzione.

Se si tratta di inaugurare un'opera pubblica va aggiunto anche l'elemento dell'ufficialità. La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare. Per l'inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente.

Può essere prevista anche la benedizione dell'opera. Durante la benedizione, all'Officiante sarà riservata una posizione avanzata mentre nessuno si accosta. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera.

Al termine di tale atto, qualora presente, la banda musicale intona l'Inno Nazionale e poi marcette festose che accompagnano l'inizio della visita. In conclusione della visita, è solitamente offerto un rinfresco.

TITOLO III VISITE UFFICIALI

Art. 17 - PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE

Il Responsabile del cerimoniale redige il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.

Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti, se necessario viene tradotto nella lingua dell'ospite e contiene inoltre ogni notizia, riferimento e recapito utile.

Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

Art. 18 - L'ACCOGLIENZA

Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede istituzionale del Comune o in una sede di rappresentanza.

L'ospite viene ricevuto dal Sindaco o da un suo vicario.

Ove necessario si disporrà inoltre l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

TITOLO IV SOLENNITA' PUBBLICHE

Art. 19 - LA BANDIERA NAZIONALE ED EUROPEA

La legge n. 22 del 1998 sancisce che la Bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea vengono esposte in permanenza su tutti gli edifici pubblici.

All'interno degli uffici pubblici la Bandiera Nazionale e dell'Unione Europea devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle e a destra del titolare della carica.

Le Bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che venga esposta all'interno che all'esterno. Se la Bandiera Nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima.

Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la Bandiera Straniera a fianco della Bandiera Italiana.

Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla Bandiera Straniera può essere ceduto il posto d'onore.

Art. 20 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ED EUROPEA

All'interno della sede Comunale la Bandiera Nazionale va esposta unitamente a quella dell'Unione Europea negli uffici:

- del Sindaco;
- del Presidente del Consiglio Comunale;
- nell'Aula del Consiglio Comunale.

Le bandiere devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle e alla destra della scrivania del titolare della carica.

Art. 21 - L'IMBANDIERAMENTO CIVILE

La bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, vengono esposte:

- nell'aula del Consiglio Comunale in occasione delle sedute dello stesso;
- all'esterno delle scuole e delle università statali
- all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni
- all'esterno della Sede Comunale nelle giornate:
 - nei giorni in cui è convocato il Consiglio Comunale
 - 7 Gennaio - Festa del Tricolore
 - 11 Febbraio - Patti Lateranensi
 - 25 Aprile - Festa della Liberazione
 - 1 Maggio - Festa del Lavoro
 - 9 Maggio - Giornata dell'Europa
 - 2 Giugno - Festa della Repubblica
 - 28 Settembre - Insurrezione popolare di Napoli
 - 4 ottobre - Santo Patrono d'Italia
 - 24 ottobre - Giornata delle Nazioni Unite, unitamente alla Bandiera delle Nazioni Unite
 - 4 Novembre - Festa dell'Unità Nazionale

Le bandiere inoltre vanno esposte il giorno 15 Giugno Festa del Patrono San Vito ed in altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in ambito locale, dal Prefetto.

Art. 22 - LO STEMMA E IL GONFALONE

Lo Stemma ed il Gonfalone ufficiali del Comune sono stabiliti dall'art. 2 commi 5 e 6 dello Statuto Comunale, approvato nelle sue ultime modifiche con Deliberazione C.C. 74/2014, ed è vietato a chiunque, di farne uso salvo specifica autorizzazione rilasciata, nell'interesse pubblico locale, dalla Giunta Comunale.

Art. 23 - LA FASCIA TRICOLORE

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco agisce nella sua qualità di Ufficiale di governo.

L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vicesindaco o da altro Assessore o Consigliere all'uopo delegato, con l'uso di tale distintivo.

La fascia può essere indossata in ogni altra circostanza nella quale il Sindaco o suo delegato rappresenti l'Ente in cerimonie, ricorrenze o manifestazioni pubbliche.

Art. 24 - L'INNO NAZIONALE

Durante l'esecuzione dell'Inno Nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo, in posizione analoga all'attenti militare.

Se si vuole manifestare la propria devozione all'Inno Nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra al cuore.

Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo per ragioni di ospitalità.

Art. 25 - GLI ONORI CIVILI

L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie e piazze o edifici pubblici o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative, in ottemperanza alle normative vigenti.

Art. 26 - L'ALBO D'ONORE

Alle personalità in visita viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sull'Albo d'onore, prima di lasciare la sede. Il Responsabile del cerimoniale ha pertanto cura di custodire ed aggiornare l'Albo con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione e la data e con, eventualmente, l'inserimento nel volume di una foto relativa alla visita.

Art. 27 - CASI DI LUTTO

In caso di decesso del Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere comunale in carica, sul portone del palazzo Comunale e in più posti del

paese per la durata di 48 ore, viene affisso l'avviso di lutto con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.

L'Amministrazione Comunale partecipa ai funerali con il Gonfalone del Comune.

Il Sindaco può disporre che la stessa procedura sia eseguita in caso di decesso di ex. Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale.

Art. 28 - LUTTO PUBBLICO

Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto pubblico. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili.

Devono essere esposte anzitutto la Bandiera Nazionale e dell'Unione Europea a mezz'asta sugli edifici pubblici.

Alla bandiera possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri ed in quelle esposte all'interno).

Possono essere effettuate in aggiunta altre forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento nell'Aula Consiliare, delle assemblee, come delle Giunte comunali.

Il lutto cittadino è indetto dal Sindaco.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 - DISPOSIZIONI

Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento saranno debitamente assunte, a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base di un congruo preventivo che ne giustifichi gli importi.

Art. 30 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché alle direttive e circolari per lo scopo emanate.

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla esecutività della relativa delibera di approvazione.